

REGIONE PUGLIA

VII

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 322 II Legislatura

DISEGNO DI LEGGE N. 35

" NUOVE NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 23/9/1977

REGIONE PUGLIA

I N D I C E

TITOLO I - APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art.1 - Limiti

TITOLO II - OPERE DI COMPETENZA DI ENTI DIVERSI

Art.2 - Soggetti

Art.3 - Opere

Art.4 - Forme e misura dei contributi

Art.5 - Spese ammissibili a contributo

Art.6 - Modalità di realizzazione delle opere

Art.7 - Acquisizione delle aree

Art.8 - Pianificazione - Programmi

Art.9 - Richiesta dei contributi

Art.10 - Concessione di contributo

Art.11 - Affidamento in esecuzione dei lavori

Art.12 - Procedure

TITOLO III - OPERE DI COMPETENZA REGIONALE

Art.13 - Competenze

Art.14 - Acquisizione aree

Art.15 - Procedure

TITOLO IV - NORME GENERALI

Art.16 - Albo Regionale dei Costruttori

Art.17 - Anticipazioni alle Imprese

Art.18 - Nuovi Prezzi

Art.19 - Finanziamenti

Art.20 - Abrogazioni

Art.21 - Delega

REGIONE PUGLIA

- 1 -

TITOLO I. - APPLICAZIONE DELLA LEGGE

ART.1 - Limiti

Le norme della presente legge
si applicano alle opere pubbli-
che o di interesse pubblico che
si realizzano nel territorio re-
gionale, con il contributo finan-
ziario della Regione.-

TITOLO II - OPERE DI COMPETENZA DI ENTI DIVERSI

ART. 2 - Soggetti

I soggetti che possono ottenere contributi finanziari regionali, ai sensi della presente legge per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico sono:

- a) I Comuni
- b) Le Province
- c) Le comunità montane
- d) Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche se non previste dalla legge statale 17-7-1890 n. 6972 e successive modificazioni;
- e) Gli enti ospedalieri
- f) Gli altri enti, associazioni e società che non perseguono fini di lucro;
- g) I Consorzi di soggetti di cui ai precedenti punti a), b), c), e);
- h) I Consorzi di Bonifica.-

ART.3 - Opere

Le opere pubbliche o di interesse pubblico ammissibili a contributo regionale sono:

- 1) Opere di captazione, adduzione, distribuzione di acqua per uso potabile, irriguo, industriale o ad essi ammissibile;
- 2) Opere di raccolta, convogliamento, depurazione e smaltimento di acque reflue o meteoriche nonché di rifiuti solidi;
- 3) Strade classificate e da classificare comunali, provinciali, regionali;
- 4) Asili nido comunali, scuole materne statali, edifici scolastici per la scuola dell'obbligo e per scuola media di 2° grado;

- 5) Edifici per l'assistenza sanitaria: ambulatori, poliambulatori, ospedali, centri specializzati per handicappati e assimilabili;
- 6) Opere assistenziali: case di riposo per anziani e invalidi, case per l'assistenza all'infanzia, case di soggiorno climatico per anziani e per l'infanzia e assimilabili;
- 7) Opere di prevalente interesse degli Enti locali territoriali: mattatoi, cimiteri, sedi comunali e provinciali, impianti di pubblica illuminazione, bagni pubblici, parchi e giardini, impianti sportivi, biblioteche, edifici di proprietà comunale e provinciale da utilizzare a scopo pubblico;
- 8) Opere per la difesa di centri abitati da: alluvioni, piene, frane, mareggiate, calamità naturali, etc.;
- 9) Opere portuali per porti di 4^a classe, etc.;

10) Opere idrauliche di bonifica, e di irrigazione.

11) Lavori per l'adeguamento e sistemazione di edifici di proprietà privata da utilizzare per pubblici servizi, con vincolo di destinazione non inferiore a 20 anni;

12) Opere di urbanizzazione ed infrastrutture per zone destinate, dagli strumenti urbanistici adottati, alla industria e all'artigianato.

Gli interventi, riferiti alle opere da realizzare, possono riguardare: nuove costruzioni, ampliamenti, completamenti, ristrutturazione, miglioramenti, sistemazione e riattamento, nonché acquisto di immobili da utilizzare per pubblico interesse.

Sono altresì ammissibili a contributo regionale, i lavori per:

- a) la salvaguardia statica di opere di interesse artistico e storico, di cui alla legge statale 1-6-1939 n.1089, ferme restando le competenze degli organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzione di questi ultimi interventi;
- b) la manutenzione di opere di edilizia scolastica, compresa scuola materna, asili nido, edilizia ospedaliera, opere stradali, opere idrauliche e di bonifica.-

ART.4 - Forme e misura dei contributi

I contributi regionali di cui alla presente legge possono essere concessi:

- a) in conto capitale, in unica soluzione o in più rate annuali, con riferimento alle disponibilità del bilancio pluriennale approvato;
- b) in contributi annui costanti pluriennali di durata variabile da un minimo di 20 ad un massimo di 35 anni.

La misura del contributo in conto capitale può variare da un minimo del 70% ad un massimo del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, così come definibile ai sensi del successivo art.5.

I contributi annui costanti pluriennali sono concessi nella misura percentuale necessaria a coprire tutte le

spese per l'ammortamento del mutuo, al tasso effettivamente praticato dalla Cassa DD. PP. e per la durata da essa stabilita.

Qualora l'Istituto mutuante prescelto dall'Ente, è diverso dalla Cassa DD. PP., e pratici tassi di interesse e durate di ammortamento del mutuo, differenti da quelli praticati dalla stessa Cassa DD. PP., il contributo regionale può essere ugualmente concesso alle nuove condizioni, purché l'impegno finanziario annuo regionale resti invariato rispetto a quello assunto nella promessa di contributo.-

In questi casi, si riduce proporzionalmente l'importo dei lavori ammessi a contributo.

I contributi sono accreditati nei termini stabiliti all'art. 7 della L.R. 23-6-1976 n.16.-

ART.5 - Spese ammissibili a contributo

Le spese ammissibili a contributo sono quelle necessarie per:

- 1) esecuzione dei lavori (opere murarie e impianti di qualsiasi tipo) e forniture, valutati a prezzi correnti di mercato.-
- 2) espropriazioni (ove necessarie) computate come da disposizioni di legge vigenti in materia.
- 3) I.V.A. nella misura come per legge.
- 4) arredamento fisso o mobile, per importo non superiore al 5% della somma ammessa a contributo.
- 5) spese generali in misura proporzionale all'importo delle spese effettivamente sostenute, per lavori, impianti, forniture, espropria-

zioni, al netto dell'eventuale ribasso d'asta o comprensivo dell'eventuale aumento d'asta.-

6) indennità a Enti e privati.-

La misura delle spese generali ammissibili a contributo non può superare in ogni caso i seguenti limiti:

15% per importi fino a L.100 milioni;

5% per importi oltre L.2.000 milioni;

per importi intermedi si applicano percentuali interpolate linearmente fra i suddetti valori limite.-

Sono altresì ammissibili a contributo per una stessa opera le eventuali maggiori spese, per:

a) gare in aumento;

b) revisione prezzi, compresa IVA relativa;

- c) riserve, non imputabili a fatti od omissioni dell'Ente beneficiario del contributo;
- d) lavori di variante e suppletivi riconosciuti necessari per la funzionalità dell'opera da parte della Giunta Regionale.

ART.6 - Modalità di realizzazione delle opere

Alla realizzazione delle opere ammesse a contributo ai sensi della presente legge provvedono gli enti beneficiari:

- a) direttamente, con affidamento della progettazione e direzione lavori ai propri uffici tecnici ovvero, a liberi professionisti, e con esecuzione dei lavori, mediante appalto.-
- b) in concessione, con affidamento della progettazione ed esecuzione delle opere a Enti, Imprese e consorzi di imprese, cooperative e loro consorzi, sulla base di apposite convenzioni mediante pubblico bando, su schema tipo, emanato dalla Giunta Regionale.

c) in economia diretta, limitatamente ai soggetti di cui alla lettera f) del precedente art. 2 ovvero nel caso di opere di interesse regionale di cui al successivo Titolo III.

Fanno eccezione le opere di acquedotto, sia interne che esterne agli abitati, alla cui realizzazione provvede l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, in base ad apposite convenzioni, sempre che si tratti di centri alimentati dal detto E.A.A.P.-

Allo stesso E.A.A.P. possono essere affidate in esecuzione, mediante convenzione, però senza il ricorso al pubblico bando, opere di fognatura nera, impianti epurativi, opere di fognatura pluviale.

Le opere affidate in esecuzione all'E.A.A.P. passano in gestione allo stesso Ente.-

ART.7 - Acquisizione delle aree

Le aree necessarie alla realizzazione di opere di interesse pubblico, comunque ammesse a contributo regionale, vanno acquisite mediante espropriazione, nel rispetto delle norme e procedure vigenti in materia.

Per i procedimenti espropriativi si applicano anche le norme degli artt.4 e 5 della L.R. 23-6-1976 n.16 e successive integrazioni.

Le aree necessarie alla realizzazione di opere di: edilizia scolastica, compresa scuola materna statale; asili-nido; ospedali; mattatoi; cimiteri; impianti sportivi; sono prescelte con delibera del Consiglio Comunale nel cui territorio si realizza l'opera, quando esse non coincidono con le previsioni dello strumento urbanistico in vigore, nel Comune interessato.

In questi casi é richiesto il parere favorevole della Commissione composta dai seguenti componenti o loro delegati:

- Sindaco del Comune interessato, che la presiede;
- Coordinatore dell'ufficio provinciale dell'Assessorato regionale ai LL.PP.;
- Coordinatore dell'Ufficio provinciale dell'Assessorato regionale alla Sanità.

La suddetta commissione é integrata da:

- Provveditore agli Studi della provincia interessata o suo delegato e un rappresentante del consiglio di istituto o di circolo, a seconda del tipo di scuola ammessa a finanziamento, eletto dai membri aventi diritto, nel caso di opere di edilizia scolastica;

- un funzionario dell'Assessorato regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, nel caso di impianti sportivi;
- un funzionario dell'Assessorato regionale ai Servizi Sociali, nel caso di asili nido.

Il segretario comunale del Comune interessato espleta le funzioni di segretario della Commissione.

Il parere della Commissione é valido se espresso dalla maggioranza dei componenti. A parità di voti prevale quello del Presidente della Commissione.

La stessa Commissione é competente ad esprimersi sulla idoneità di edifici esistenti che si intendono utilizzare, attraverso eventuali adattamenti, per le destinazioni di cui al 3° comma del presente articolo.--

ART. 8 - Pianificazione - Programmi

L'intervento finanziario regionale per la realizzazione di opere pubbliche avviene sulla base di "Piani regionali settoriali di intervento", da elaborare in una visione organica del territorio, quando si tratti delle seguenti opere:

- reti di fognatura nera;
- impianti epurativi;
- opere stradali;
- opere di edilizia scolastica e asili nido;
- opere di edilizia ospedaliera e case di riposo per anziani e invalidi;
- impianti sportivi;
- mattatoi.

Per le altre opere si procede in base a programmi annuali o poliennali.

I "piani settoriali di intervento" sono approvati dal Consiglio Regionale e predisposti dall'Assesora-

tesa con:

- l'Assessore alla Agricoltura,
per le opere pubbliche di
bonifica e irrigazione;
- l'Assessore ai Servizi Sociali,
per le opere pubbliche di
Asilo-nido;
- l'Assessore alla Pubblica
Istruzione per le opere pubbliche di edilizia scolastica.

I programmi annuali o poliennali di intervento sono approvati dalla Giunta Regionale.-

ART.9 - Richiesta di contributi

Le richieste di contributo da parte dei soggetti di cui all'art. 2 della presente legge, devono essere presentate all'Assessorato ai LL.PP. entro il 30 giugno di ogni anno, corredate dalla delibera dell'organo competente per la straordinaria amministrazione dell'Ente.

Le richieste devono indicare l'ordine di priorità degli interventi, e, per i Comuni, fare anche riferimento ai piani di attuazione, di cui all'art.13 della legge 28-1-1977 n.10, ove siano stati adottati.-

ART. 10 - Concessione di contributo

Le promesse di contributo formulate dal Presidente della Giunta Regionale, in base ai deliberati della Giunta, devono essere utilizzati, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data della loro formulazione, mediante presentazione all'Assessorato Regionale ai LL.PP., dei relativi progetti, completi della delibera di approvazione degli stessi, da parte dell'organo competente dell'Ente interessato, e della indicazione dell'Istituto mutuante, nel caso di contributi annui costanti pluriennali.

I fondi che si renderanno disponibili per effetto delle decadenze avvenute ai sensi del precedente comma, verranno utilizzati nell'ambito dei programmi di intervento degli esercizi finanziari successivi con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

L'art.13 della Legge regionale 23-6-1976 n.16 é abrogato.

Il Presidente della Giunta Regionale può autorizzare, a richiesta degli interessati, la devoluzione del contributo promesso, a favore di opere diverse di quelle programmate, nell'interesse dello stesso Ente, senza maggiorazione dell'impegno di spesa assunto con la promessa originaria.

Le revoche delle promesse di contributo sono deliberate dalla Giunta Regionale.-

Per la concessione formale del contributo si applicano le norme dell'art.6 della L.R. 23-6-1976 n.16.-

ART. 11 - Affidamento in esecuzione dei lavori

All'appalto delle opere si provvede in uno dei modi previsti dalla legge 2-2-1973 n.14.

E' consentito l'affidamento a trattativa privata nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge statale in materia.

Sull'affidamento dei lavori a trattativa privata decide l'Ente interessato, senza alcun preventivo parere regionale, con apposita delibera, da approvare dal competente organo di controllo.

Sulla congruità dell'offerta posta a base della trattativa privata, si esprimono a richiesta dell'organo di controllo i competenti uffici dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. ovvero il Comitato Regionale Tecnico Ammi-

nistrativo nel caso di appalti di importo superiore a L.300 milioni.

Per l'esperimento dell'appalto si applicano anche le norme dell'art.8 della Legge Regionale 23-6-1976 n.16.

ART.12 - Procedure

Alle opere ammesse a contributo regionale ai sensi della presente legge si applicano le norme della L.R. 23-6-1976 n.16.

Ad integrazione di tali norme, e con applicazione ai soggetti di cui al precedente art.2, con esclusione di Comuni, Province, Comunità montane e loro Consorzi, è stabilito quanto segue:

- 1) I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su parere del Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo quando l'importo degli stessi supera l'importo di L.300 milioni, e su parere del Coordinatore del competente Ufficio Provinciale dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. negli altri casi.-

- 2) Il decreto di approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori.

- 3) Le perizie di variante e suppletive, ancorché comprensive di nuovi prezzi, sono approvate dal competente organo dell'Ente interessato, su parere del Coordinatore dell'Ufficio Provinciale dell'Assessorato Regionale ai LL.PP., qualunque sia l'importo del progetto al quale si riferisce, sempre che la natura delle opere che si realizzano corrisponda a quella del progetto originario approvato e non vi sia ulteriore impegno finanziario della Regione.

4) I certificati di pagamento, relativi alle opere finanziate in conto capitale dalla Regione, sono vistati, previo accertamento delle opere eseguite, dal Coordinatore dell'Ufficio Provinciale dello Assessorato Regionale ai LL.PP.

5) Per le stesse opere di cui al precedente punto 4), le spese generali sono liquidate in forma forfettaria, nella misura dovuta secondo le disposizioni del precedente art.5.

Possono essere liquidati per spese generali acconto in corso d'opera, nella misura sotto indicata:

- 65% dopo l'approvazione del progetto;
- 25% in misura proporzionale all'importo dei lavori eseguiti;
- 10% dopo l'omologazione degli atti di collaudo.

TITOLO III - LAVORI DI COMPETENZA REGIONALEART. 13 - Limiti di competenza

Sono di competenza regionale le opere pubbliche che riguardano il patrimonio della Regione e quelle, già di competenza dello Stato, riguardanti materie trasferite o delegate alla Regione.

Sono altresì di competenza regionale i lavori interessanti immobili di proprietà non regionale, ma in uso o gestione alla Regione.

Alla esecuzione delle opere di competenza regionale provvede l'Assessorato ai LL.PP. a mezzo dei propri uffici.

Lo stesso Assessorato può provvedere anche alla esecuzione di opere pubbliche di competenza dei soggetti di cui al precedente art. 2, per incarico della Giunta Regionale, purché si tratti di ope-

re ammesse a contributo, in conto capitale, nella misura del 100%.

La esecuzione ed il finanziamento delle opere di competenza regionale sono deliberate dalla Giunta Regionale.--

ART.14 - Acquisizione aree

Alla acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di competenza regionale si provvede a termini della legge n.865 in data 22-10-1971 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle altre specifiche disposizioni di legge in materia, per le opere disciplinate da apposita normativa.

Per tutte le opere oggetto del presente titolo va acquisita in via preventiva la concessione prevista dall'art. _____ della legge n.10 del _____ rilasciata dal Comune nel cui territorio si realizza l'opera.-

ART.15 - Procedure

I progetti delle opere affidate in esecuzione all'Assessorato ai LL.PP. sono compilati, senza compensi, da tecnici regionali dello stesso Assessorato, secondo le rispettive competenze professionali; ovvero, e per esplicito mandato della Giunta Regionale, da liberi professionisti, dietro pagamento dell'onorario professionale così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

I progetti sono approvati dal Presidente della Giunta Regionale su parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo quando si tratti di opere di importo superiore a L.150 milioni.

Il decreto di approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Alla esecuzione dei lavori si provvede mediante appalto o in economia diretta, mediante contratti di cottimo fiduciario, previa gara ufficiale da esperire in uno dei modi previsti dalla legge 2-2-1973 n.14.

I lavori possono essere aggiudicati sin dal primo esperimento di gara, al migliore offerente anche se trattasi di unica offerta in aumento, salva l'approvazione del Presidente della Giunta Regionale nel caso di offerta in aumento.

Sulla eventuale maggiore spesa decide la Giunta Regionale.

E' consentito l'affidamento dei lavori a trattativa privata quando ricorrano le circostanze previste dalla legislazione statale vigente in materia.

La valutazione di tali circostanze, unitamente alla congruità dell'offerta é demandata:

- a) al Presidente della Giunta Regionale quando trattasi di appalti di importo superiore a 150 milioni;
- b) al Coordinatore dell'Ufficio che provvede alla esecuzione dell'opera, negli altri casi.

Le perizie di varianti e suppletive comprensive di eventuali nuovi prezzi, sono approvate con apposito provvedimento, dal Coordinatore dell'Ufficio che esegue l'opera quando sia assi-

curata, senza maggiore spesa, la realizzazione del programma costruttivo del progetto approvato, anche se con utilizzazione delle somme rivenienti da eventuali ribassi d'asta, imprevisti, economie di lavori e forniture.

Nei casi diversi le perizie di variante e suppletive sono approvate dal Presidente della Giunta Regionale, previo parere tecnico espresso dal Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, per i progetti di importo superiore a L. 150 milioni.

Sulla eventuale maggiore spesa decide la Giunta Regionale.

Le sospensioni dei lavori e le eventuali proroghe della data di ultimazione degli stessi sono definite dal competente Coordinatore dell'Ufficio che esegue l'opera,

entro limiti e forme tali da non provocare a nessun titolo maggiori oneri finanziari per la Regione. Nei casi diversi la competenza é del Presidente della Giunta Regionale.

Alle opere di competenza regionale si applicano le norme del capitolato generale di appalto approvato con D.P.R. 16-7-1962 n.1063, e delle leggi e regolamenti statali in vigore al momento dell'appalto, per tutto quanto non disciplinato diversamente dalle leggi della Regione Puglia.

Al collaudo dei lavori provvedono collaudatori, iscritti nell'albo regionale dei collaudatori, nominati dal Presidente della Giunta Regionale quando l'importo risultante dallo stato finale superi i 50 milioni di lire.

Per lavori di importo inferiore si provvede con certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori vistato dal Coordinatore dell'Ufficio competente.

Gli atti di collaudo sono approvati dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto nel quale viene anche definita ed omologata la spesa complessiva occorsa per la realizzazione dell'opera.-

La determinazione degli eventuali compensi per revisione prezzi contrattuali dovuti all'Impresa viene effettuata secondo le disposizioni di legge in materia, vigenti al momento della gara di appalto.

Alla elaborazione degli atti revisionali provvede il direttore dei lavori, su domanda dell'Impresa, contestualmente alla emissione

dei certificati di acconto o dello stato finale.

Il pagamento dei compensi revisionali all'impresa avviene nelle misure dovute, contestualmente al pagamento dei certificati di acconto dei lavori con prelevamento dei fondi dall'apposito capitolo del bilancio regionale.-

TITOLO IV - NORME GENERALI

ART.16 - Albo Regionale dei Costruttori

E' istituito l'Albo Regionale dei Costruttori.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consigliare Permanente dei LL.PP., con proprio provvedimento emana le norme che disciplinano la iscrizione e la gestione dell'Albo Regionale dei Costruttori.

Le imprese che possono essere invitate alle gare di appalto per la esecuzione di opere ammesse a contributo regionale devono essere iscritte nell'Albo Regionale dei Costruttori di cui al precedente 1° comma, ovvero, nelle more della sua entrata in funzione, nell'Albo Nazionale dei Costruttori.

ART. 17 - Anticipazione alle Imprese

E' consentita in favore della Impresa aggiudicatrice dei lavori la concessione di una anticipazione sul prezzo netto delle opere appaltate, nella misura massima non superiore a due volte l'importo del certificato di acconto, previsto nel relativo capitolato speciale di appalto, ed in ogni caso non superiore al 30% dello stesso prezzo.

La concessione dell'anticipazione é deliberata dalla Giunta Regionale nel rispetto delle condizioni e procedure previste dalle leggi dello Stato 25-11-1972 n. _____ e 21-12-1973 n. _____.

ART.18 - Nuovi Prezzi

Gli eventuali nuovi prezzi da concordare nel corso dei lavori sono riferiti alla data del concordamento, che deve risultare da apposito verbale fiscalmente registrato.-

ART. 19 - Finanziamenti

Al finanziamento delle spese derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con i fondi iscritti annualmente negli appositi capitoli del bilancio regionale.

Le somme stanziare in bilancio se non impegnate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.-

ART.20 - Abrogazioni

La legge regionale 21-1-1974 n.2 é abrogata.

Gli articoli 2-3-4-5-6-7-8-9 e 10 del Regolamento Regionale 23-7-1974 n.3 sono abrogati.

Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati in applicazione delle predette leggi regionali.-

Le competenze svolte dai Comitati Tecnici Provinciali per la Bonifica Integrale sono attribuite per le opere finanziate ai sensi della presente legge, al Comitato Regionale Tecnico Amministrativo quando le opere hanno importo superiore a L.300 milioni, al Coordinatore del competente Ufficio Provinciale dello Assessorato ai LL.PP., negli altri casi.-

REGIONE PUGLIA

- 43 -

ART. 21 - Delega

L'Assessore Regionale ai
LL.PP., se delegato, eser-
cita le funzioni attribui-
te, al Presidente della
Giunta Regionale, dalla
presente legge.-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VIII Commissione Costi-
tuzionale permanente il 5.10.77